



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2018/2019 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

Di approvare, in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007, le misure contingenti 2018/2019 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva di cui alla DAALR 116 del 9/12/2014, contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, le quali sono demandate all'attuazione dei Sindaci mediante propri provvedimenti;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE *relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*;

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE *relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

Legge Regionale n. 7 del 3 Marzo 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica";

Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 dell'8 maggio 2007 "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente";

Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12 gennaio 2010 "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, articoli 8 e 9";

Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 21/01/2013 "Rete regionale di misura degli inquinanti atmosferici: convenzione con le Province e l'ARPAM in materia di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente";

Delibera di Giunta Regionale n. 1755 del 06/12/2010 "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM₁₀ nell'aria ambiente – Accordo di programma Regione Marche, Province, Comuni di Zona A";

Delibera di Giunta Regionale n. 121 del 05/02/2018 "Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2017/2018 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva";

Delibera di Giunta Regionale n. 1563 del 27/11/2018 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2018/2019 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva";

Parere del Consiglio delle Autonomie Locali n. 82/2018 ad oggetto "DGR 1563/2018 «Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2018/2019 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva"».

Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 116 del 9/12/2014 "Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – articoli 3 e 4".

"Protocollo d'intesa per migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

emissioni, favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica", del 30/12/2015, tra il MATTM, la conferenza delle regioni e delle province autonome e l'ANCI.

Motivazione

I valori monitorati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria nel corso degli anni hanno evidenziato che, in molti Comuni appartenenti alla zona costiera e valliva, come zonizzati e classificati con DACR 116/2014 ai sensi del D. Lgs. 155/2010, si registrano elevati valori delle polveri sottili PM₁₀, con un numero di giorni, in cui viene superato il valore limite stabilito per la media giornaliera della concentrazione, a volte superiore a quanto consentito dalla normativa.

Pertanto, a partire a partire dall'inverno 2009/2010, la Regione Marche ha deciso di individuare le misure, che i Comuni devono adottare mediante propri provvedimenti, necessari per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera nel periodo autunno inverno di ogni anno, periodo in cui, per l'aumentare delle fonti emissive, come il riscaldamento domestico, e per le particolari condizioni meteo che non favoriscono la dispersione degli inquinanti emessi, è maggiore il pericolo di superamento dei valori limite.

Con DGR 1755/2010 è stata prevista la costituzione di un *Tavolo di verifica e monitoraggio* composto dai rappresentanti di Regione, ANCI Marche e UPI Marche, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM, preposto alla valutazione dell'efficacia dell'attuazione delle misure individuate, nonché alla proposta di eventuali modifiche e integrazioni alle misure, al fine del rispetto dei valori limite per gli inquinanti atmosferici stabiliti dalla normativa.

Ai fini di deliberare le misure contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti in aria per il 2017/2018, era stato chiesto il parere del Comitato delle Autonomie Locali (CAL). Il CAL deliberava il parere n. 5/2018, esprimendo parere favorevole condizionatamente a due modifiche che sono state inserite nella DGR 121/2018.

Il parere del CAL conteneva inoltre una serie di osservazioni che si è ritenuto opportuno sottoporre all'attenzione del tavolo tecnico di verifica e monitoraggio che si è riunito nei giorni 8 e 19 ottobre 2018. Le osservazioni condivise sono state recepite e inserite nell'articolato delle misure contingenti di cui al presente atto. Su altre osservazioni il tavolo tecnico ritiene utile fare opportuni approfondimenti, come dettagliatamente riportato nel verbale delle riunioni.

In tale sede il tavolo tecnico ha inoltre esaminato i dati monitorati nel 2017 anche confrontandoli con quelli monitorati negli anni precedenti.

E' stato confermato che l'inquinante critico è il particolato PM₁₀, cioè le cosiddette polveri sottili, il cui livello di concentrazione è andato negli ultimi anni diminuendo, eccezione fatta per il 2015, anno in cui si sono verificate in Italia condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti atmosferici.

In particolare nel 2017 le stazioni di tipo traffico in area urbana e le stazioni di fondo urbano hanno tutte avuto, ad eccezione di una, un numero di superamenti del valore limite come media giornaliera per il PM₁₀, stabilito in 50 µg/m³, minore delle 35 volte consentite dalla normativa.

Le medie annuali di concentrazione, per tutte le stazioni, sono risultate al di sotto del valore limite, con andamenti, in generale, simili a quelli registrati per i superamenti del valore limite giornaliero.

Poiché in generale le misure contingenti, ai sensi della vigente normativa, devono prendersi non solo quando i limiti sono stati superati, ma anche quando c'è il rischio che lo saranno e considerato che i mesi autunnali e invernali sono spesso mesi critici per la concentrazione degli inquinanti in atmosfera, il tavolo tecnico ha ritenuto opportuno, per il 2018/2019, confermare le misure della



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DGR 121/2018, la quale prevedeva lo loro ripresa automatica da settembre 2018, salvo diversa espressione del tavolo tecnico.

Tuttavia, visti gli esiti del tavolo tecnico, è stato ritenuto opportuno apportare le seguenti modifiche.

I provvedimenti avranno una durata fino al 15/04/2019 in armonia con il periodo di accensione del riscaldamento stabilito dal DPR 26/08/1993 n. 412, che per le zone climatiche D ed E, a cui appartengono le Marche, termina il 15/04 di ogni anno; quando ritenuto opportuno i luoghi di applicazione delle misure indicati potranno essere ampliati dal Sindaco; non viene prevista la ripresa automatica delle stesse misure a settembre del 2019; si aggiungono i veicoli dualfuel (con motore diesel) a GPL fra quelli non soggetti al limitazione; si sostituisce la dicitura "veicoli per il trasporto di disabili" con veicoli "al servizio delle persone invalide" come da definizione fornita dall'art. 118 del Codice della strada; nelle misure speciali riguardanti il porto di Ancona rientrano fra i veicoli soggetti al divieto di circolazione anche i veicoli con MTT > 3,5 t diesel Euro 3 senza FAP e le autovetture diesel Euro 2 senza FAP, come previsto nella DGR 121/2018.

Trattandosi di misure che devono essere attuate dai Comuni mediante propri provvedimenti quali Ordinanze sindacali o dirigenziali, la Giunta Regionale, per poter deliberare in merito, deve acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) L.R. 4/2007, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali.

Pertanto con DGR 1563 del 27/11/2018 è stato chiesto parere al CAL sullo schema di deliberazione concernente: "Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2018/2019 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva".

Il CAL con parere n. 82/2018, ha espresso parere favorevole condizionatamente alla richiesta di alcune modifiche.

In particolare:

a) all'articolo 4, secondo comma la parola "ampliare" è sostituita dalla seguente: "modificare";

b) all'articolo 7, al punto 7.04.01, alla lettera a) le parole "- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS ≤ 40 mg/Nm³;

- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$, PTS ≤ 30 mg/Nm³;" sono sostituite dalle seguenti:

"- prodotti a legna quali stufe e caminetti/inserti rispondenti alle norme (UNI 13240 e UNI EN 13229) con un rendimento nominale > 75%, le polveri totali emesse, misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, devono essere inferiori a 100 mg/Nm³ (misurate al 13% di O₂). In mancanza di tale valore certificato da laboratori notificati e riportato nella documentazione disponibile, il valore del CO deve essere inferiore a 0,16% (misurato al 13% di O₂).

- prodotti a legna quali cucine e termocucine rispondenti alle norme (UNI EN 12815) con un rendimento nominale > 70%, le polveri emesse, misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, devono essere inferiori a 100 mg/Nm³ (misurate al 13% di O₂). In mancanza di tale valore certificato da laboratori notificati e riportato nella documentazione disponibile, il valore del CO deve essere inferiore a 0,24% (misurate al 13% di O₂);

- prodotti a pellet quali stufe e caminetti rispondenti alle norme (UNI EN 14785) con un rendimento nominale > 85%, misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, le polveri emesse devono essere inferiori a 50 mg/Nm³ (misurate al 13% di O₂). In mancanza di tale valore certificato da laboratori e riportato nella documentazione disponibile, il valore del CO, deve essere inferiore a 0,032% (misurato al 13% di O₂)."

c) all'articolo 9 il punto 9.02 è soppresso;»



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il tavolo tecnico si è riunito il 15/01/2019 ai fini di valutare il parere del CAL.

Tenuto conto di quanto espresso dal tavolo tecnico e dei successivi approfondimenti si ritiene di esprimersi come segue relativamente al parere del CAL:

- a) Le zone in cui applicare le misure contingenti indicate nell'Allegato 1 sono quelle minime che rispondono ai criteri di perimetrazione individuati dal presente atto. La condizione richiesta dal CAL darebbe facoltà al Sindaco di modificare tali zone, anche riducendole, in contrasto con i criteri dati. Si ritiene pertanto opportuno lasciare l'articolo 4 come tale e dare sola facoltà di ampliare le zone.
- b) Si ritiene opportuno accogliere le modifiche richieste dal CAL nel punto b).
- c) Considerate le motivazioni di cui al precedente punto a) si ritiene che la condizione di cui al punto c) del parere del CAL non può essere accolta.

Il parere del CAL conteneva inoltre una serie di osservazioni le quali, vista la loro complessità tecnica e giuridica, necessitano di opportuni approfondimenti; si è ritenuto pertanto opportuno demandare gli stessi all'apertura del tavolo tecnico per la stagione 2019-2020, da avviare al termine della stagione invernale.

Esito dell'istruttoria

In conclusione, per quanto motivato nel documento istruttorio, si propone quanto segue:

Di approvare, in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007, le misure contingenti 2018/2019 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva di cui alla DAALR 116 del 9/12/2014, contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, le quali sono demandate all'attuazione dei Sindaci mediante propri provvedimenti;

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Tommaso Lenzi)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione-

IL DIRIGENTE
(Roberto Ciccioli)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Nardo Goffi)

La presente deliberazione si compone di n. 25 pagine, di cui n. 18 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Givaldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A alla DGR n del
REGIONE MARCHE

***MISURE CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
DEGLI INQUINANTI IN ARIA AMBIENTE NEL TERRITORIO DEI COMUNI
DELLA ZONA COSTIERA E VALLIVA***

Articolo 1.

Finalità

Il presente atto stabilisce le misure ed i provvedimenti contingenti da applicare, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di concentrazione degli inquinanti in aria ambiente, **nelle zone urbane del territorio regionale a rischio di superamento dei suddetti limiti di normativa, cioè nelle zone urbane dei Comuni della zona COSTIERA E VALLIVA di cui alla DAALR 116/2014**, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, e ciò in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007.

Articolo 2.

Generalità

2.01 Natura giuridica dei provvedimenti che impongono le misure e sanzioni

Le misure saranno attuate dai Comuni mediante ordinanze sindacali o atti equipollenti.

2.02 Limitazioni della circolazione stradale.

Le limitazioni della circolazione stradale saranno imposte con ordinanze a tutela della salute, ai sensi del "Nuovo Codice della Strada", combinato disposto art. 7 comma 1 lettera a) e art. 6 comma 1, nonché di prevenzione dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b), e le eventuali violazioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste dal medesimo Codice, art. 7 commi 13 e 13 bis.

I Sindaci chiederanno ai prefetti l'adozione dei provvedimenti indicati nell'art. 6, comma 1 per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati.

2.03 Limitazioni delle attività produttive e del riscaldamento degli edifici.

Le misure inerenti alle attività produttive e quelle inerenti al riscaldamento degli edifici saranno imposte dai Sindaci con ordinanze a tutela della salute ai sensi della L. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32 comma 3, nonché ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 117, nonché ai sensi del-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

la L.R. 3 marzo 1982 n. 7, art. 3 comma 1, e le eventuali violazioni saranno punite con sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Articolo 3.

Obblighi degli enti competenti

La Regione Marche, le Province delle Marche e i Comuni, per quanto di rispettiva competenza:

- applicano le misure indicate nel presente Atto con modalità omogenee;
- utilizzano forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento nella fase di informazione agli Enti e di coinvolgimento degli Enti stessi per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- procedono periodicamente alla valutazione dell'efficacia delle misure attivate e alla verifica degli effetti sulle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera, al fine di procedere ad una eventuale modifica o revoca delle misure attuate.

I Comuni comunicano alla Regione le ordinanze emanate, entro 10 giorni dalla data dell'emanazione.

Articolo 4.

Luoghi di applicazione

Le seguenti misure trovano applicazione nelle zone urbane del territorio dei Comuni della Regione Marche, inclusi nella zona costiera e valliva di cui alla DAALR 116/2014, elencate nell'Allegato 1, nonché nelle aree per attività produttive che saranno individuate dai Comuni.

Quando ritenuto opportuno è facoltà del Sindaco ampliare le zone del proprio Comune indicate nell'Allegato 1.

Articolo 5.

Misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli stradali.

5.01 Durata.

Le limitazioni alla circolazione dureranno fino al 15 aprile 2019.

Qualora la segnaletica stradale non sia stata ancora installata, l'ordinanza comunale sarà comunque emanata nel termine stabilito nel comma precedente, con l'individuazione dei luoghi di applicazione delle limitazioni alla circolazione, e stabilirà che le suddette limitazioni alla circolazione entreranno in vigore nel momento della esposizione della relativa segnaletica stradale.

5.02 Giorni e fasce orarie.

Fasce orarie: è vietata la circolazione dei veicoli sotto specificati dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle ore 18:30, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

5.03 Luoghi di applicazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le misure riguardanti il traffico stradale si applicano nelle zone urbane interessate da traffico intenso, perimetrate in allegato, avendo applicato i seguenti criteri:

- a) la perimetrazione ha comunque interessato un conveniente intorno delle centraline di monitoraggio atmosferico;
- b) per le zone non monitorate ci si è avvalsi del criterio di analogia, della intensità del traffico e delle condizioni locali, con le zone monitorate dello stesso Comune o di altri Comuni delle Marche;
- c) le perimetrazioni hanno riguardato, con criterio di congruenza, le zone urbane confinanti appartenenti a Comuni diversi;
- d) la perimetrazione ha interessato anche le zone urbane ordinariamente percorse da traffico scarso, ma le cui strade potrebbero essere utilizzate come alternativa rispetto alle strade più trafficate;
- e) le perimetrazioni sono state semplificate, e fanno riferimento alle perimetrazioni dei centri abitati aventi lo stesso nome delle zone urbane elencate, approvate dai Comuni ai sensi dell'art. 4 del "Nuovo Codice della Strada" e ai sensi dell'art. 5 del Regolamento attuativo del suddetto codice.

Nell'Allegato 1 al presente Atto sono elencate le zone urbane, ai fini della limitazione del traffico stradale, le quali comprendono anche le strade di grande comunicazione che le attraversano, ivi inclusa la SS. 16 Adriatica, e quelle di accesso ai porti.

Vale la perimetrazione dei centri abitati, approvata dai Comuni ai sensi dell'art. 4 del "Nuovo Codice della Strada" e ai sensi dell'art. 5 del Regolamento attuativo del suddetto codice, corrispondenti alle sezioni censuarie ISTAT 2011, corrispondenti alle località ISTAT aventi lo stesso nome delle zone urbane elencate nell'Allegato 1.

5.04 Categorie di veicoli per i quali sono stabilite limitazioni alla circolazione su strada.

5.04.01 Veicoli ordinari.

- Autovetture diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, senza filtro antiparticolato (FAP);
- veicoli commerciali leggeri $\leq 3,5$ t di MTT (*vedi nota*) diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti $> 3,5$ t e $\leq 7,5$ t di MTT (*vedi nota*) diesel pre Euro ed Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti $> 7,5$ t e ≤ 14 t di MTT (*vedi nota*) diesel pre Euro, Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT (*vedi nota*) diesel pre Euro, Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT (*vedi nota*) diesel pre Euro e Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- trattori stradali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT (*vedi nota*) diesel pre Euro, Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- trattori stradali pesanti > 32 t di MTT (*vedi nota*) diesel pre Euro e Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro e Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- motocicli > 50 cm³ 2 tempi pre Euro;
- ciclomotori ≤ 50 cm³ pre Euro.

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autotarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

5.04.02 Veicoli speciali.

- Mezzi agricoli;
- macchine operatrici.

E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione del presente articolo, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

5.04.03 Eccezioni al divieto di circolazione.

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui al presente articolo:

- automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicolipadano dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autofunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- veicoli al servizio delle persone invalide;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno;
- veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro 0 o pre Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano i luoghi di applicazione;

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5.05 Obblighi dei Comuni.

I Comuni sono obbligati a sorvegliare, ai fini sanzionatori, l'osservanza delle suddette misure eventualmente mediante telecamere, in grado di fornire prove valide ai fini delle sanzioni amministrative, asservite a software adeguato a collegare le targhe con la categoria emissiva dei veicoli riguardo alle polveri sottili.

5.06 Ulteriori misure previste nel PROTOCOLLO D'INTESA.

Qualora si verificassero le condizioni stabilite nel *protocollo d'intesa* del 30/12/2015 art. 1 comma 3 (cioè "*dopo reiterati superamenti delle soglie giornaliere massime di PM₁₀, di regola identificabili in 7 giorni*"), si applicheranno inoltre le seguenti misure d'urgenza e temporanee previste nel *protocollo d'intesa*:

- i Comuni dovranno ordinare "*a) l'abbassamento dei limiti di velocità di 20 km/h*" nelle aree urbane a rischio;
- i Comuni potranno chiedere all'autorità competente e "*previo accordo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti*" "*a) l'abbassamento dei limiti di velocità di 20 km/h*" nelle "*eventuali arterie autostradali limitrofe*" alle aree urbane a rischio;
- i Comuni potranno effettuare "*b) l'attivazione di sistemi di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico locale e della mobilità condivisa*".

Articolo 6.

Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole)

6.01 Durata.

Le limitazioni alle attività produttive dureranno fino al 15 aprile 2019.

6.02 Giorni e fasce orarie.

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

6.03 Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti alle attività produttive di cui al presente articolo si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le misure inerenti al traffico, nonché nelle zone industriali e artigianali immediatamente interferenti, cioè quelle immediatamente contigue o prossime, che i Comuni hanno facoltà di individuare.

6.04 Attività autorizzate.

Tutte le attività produttive, site nei luoghi di applicazione di cui al presente articolo, autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.

Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6.05 Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.

6.05.01 Prescrizioni e scadenze.

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, site nei luoghi di applicazione di cui all'articolo 6.03, è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno il 50% delle polveri sottili PM₁₀, ed inoltre abbiano predisposte una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.

Qualora un singolo sistema di abbattimento (per esempio un filtro ad acqua) non garantisca la prestazione sopra richiesta, si dovranno installare due sistemi di abbattimento in serie, in generale di tecnologie diverse, la cui prestazione complessiva soddisfi il suddetto requisito (ad esempio un filtro ad acqua seguito da un filtro elettrostatico).

6.05.02 Censimento e controllo.

6.05.02.01 Attività produttive di panificazione e ristorazione.

I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione, le quali hanno sede nei luoghi soggetti alle limitazioni di cui al presente atto, ma non compresi nelle precedenti ordinanze, devono comunicare ai Comuni, quanto prima, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM₁₀, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi T.U. edilizia, se necessaria.

6.05.02.02 Compiti dei Comuni.

I Comuni aggiornano il censimento delle attività produttive entro il 30 dicembre di ogni anno. I Comuni programmano i controlli entro l'anno successivo, come eventuali ed ulteriori adempimenti correlati."

6.06 Decorrenza e durata.

Le misure di cui al presente articolo avranno la decorrenza e la durata stabilita per le limitazioni alla circolazione, salvo quanto diversamente specificato nei precedenti commi del presente articolo.

6.07 Divieto di utilizzo di olio combustibile.

Divieto di utilizzo di olio combustibile.

Per le attività produttive esistenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza sindacale, site in luoghi di applicazione non perimetrati con le ordinanze sindacali precedenti, il divieto è in vigore dal 15 settembre 2017, come da art. 6.07 della DGR 1629/2016.

Articolo 7.



Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati

7.01 Durata.

Le limitazioni di cui al presente articolo dureranno fino al 15 aprile 2019.

7.02 Giorni e fasce orarie.

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

7.03 Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le misure inerenti al traffico, nonché nelle zone industriali e artigianali immediatamente interferenti, cioè quelle immediatamente contigue o prossime, che i Comuni hanno facoltà di individuare.

7.04 Impianti termici.

7.04.01 Impianti ed apparecchi che usano la combustione di biomasse solide.

7.04.01.01 Divieti di accensione

Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche, certificate ai sensi delle vigenti norme tecniche:

a) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che non sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a combustione di biomasse solide che siano stati rottamati:

- prodotti a legna quali stufe e caminetti/inserti rispondenti alle norme (UNI 13240 e UNI EN 13229) con un rendimento nominale > 75%, le polveri totali emesse, misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, devono essere inferiori a 100 mg/Nm³ (misurate al 13% di O₂). In mancanza di tale valore certificato da laboratori notificati e riportato nella documentazione disponibile, il valore del CO deve essere inferiore a 0,16% (misurato al 13% di O₂).

- prodotti a legna quali cucine e termocucine rispondenti alle norme (UNI EN 12815) con un rendimento nominale > 70%, le polveri emesse, misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, devono essere inferiori a 100 mg/Nm³ (misurate al 13% di O₂). In mancanza di tale valore certificato da laboratori notificati e riportato nella documentazione disponibile, il valore del CO deve essere inferiore a 0,24% (misurate al 13% di O₂);

- prodotti a pellet quali stufe e caminetti rispondenti alle norme (UNI EN 14785) con un rendimento nominale > 85%, misurate secondo il metodo tedesco-austriaco, le polveri emesse devono essere inferiori a 50 mg/Nm³ (misurate al 13% di O₂). In mancanza di tale valore certificato da laboratori e riportato nella documentazione disponibile, il valore del CO, deve essere inferiore a 0,032% (misurato al 13% di O₂)."



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

gli acquirenti degli impianti o apparecchi di cui alla corrente lettera a) devono trasmettere al Comune, entro quindici giorni dall'installazione:

- certificazione tecnica del nuovo apparecchio che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
- dichiarazione di corretta installazione dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione;

b) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a biomasse solide che siano stati rottamati:

- caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS ≤ 100 mg/Nm³;
- cucine a legna con rendimento nominale $\geq 70\%$, emissioni CO $\leq 0,24\%$, PTS ≤ 100 mg/Nm³;
- stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$, PTS ≤ 50 mg/Nm³;

gli acquirenti degli impianti o apparecchi sostitutivi di cui alla corrente lettera b) devono trasmettere al Comune, entro quindici giorni dall'installazione:

- autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di aver smaltito presso un sito ufficiale di smaltimento di rifiuti ingombranti l'apparecchio obsoleto, specificando generalità ed ubicazione di tale sito, oppure analoga dichiarazione del venditore del nuovo apparecchio che si sia fatto carico dello smaltimento di quello vecchio;
- certificazione tecnica dell'impianto o dell'apparecchio, e della relativa canna fumaria, che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di corretta installazione da parte di installatori qualificati e appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione.

7.04.01.02 Eccezioni

E' comunque consentita l'accensione di impianti ed apparecchi del tipo a) e del tipo b) di cui al comma precedente, acquistati:

- nei Comuni che, negli anni scorsi, hanno adottato ordinanze, (acquistati) prima della emanazione delle suddette ordinanze, purché il possessore ne abbia comunicato il possesso al proprio Comune, secondo le procedure ed i termini stabiliti nelle suddette ordinanze;
- nei Comuni che, negli anni scorsi, non hanno adottato ordinanze, (acquistati) prima della emanazione delle suddette ordinanze attuative, purché il possessore ne comunichi il possesso al proprio Comune, indicando marca e tipo, entro 30 giorni dall'ordinanza sindacale.

E' consentita la combustione di biomassa solida per la cottura domestica dei cibi.

7.04.01.03 Qualità del pellet



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile.

7.04.01.04 Manutenzione impianto.

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori; tale documento deve essere inviato in copia ai Comuni entro 60 giorni dall'ordinanza Sindacale.

7.04.02 Impianti ad olio combustibile.

Divieto di utilizzo di olio combustibile.

Gli impianti termici civili di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, art. 11 comma 10 dovevano essere adeguati entro il 1° settembre 2017.

7.05 Controlli sugli impianti termici.

Le Province ed i Comuni superiori a 40.000 abitanti sono tenuti:

- a) a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, entro il 31 marzo 2018, le modalità con le quali si sono attivati per effettuare gli accertamenti e le ispezioni ai sensi della L.R. 20 aprile 2015, n. 19, artt. 2, 6, 7, 8; 16;
- b) a comunicare al medesimo ufficio regionale, entro il 30 giugno 2018, le seguenti informazioni: numero degli accertamenti e delle ispezioni effettuate per ciascuno delle zone urbane, dei Comuni della zona costiera e valliva, in cui sono state applicate le limitazioni di cui al presente articolo; numero e tipologia delle infrazioni accertate.

7.06 Ulteriori misure previste nel PROTOCOLLO D'INTESA.

Qualora si verificassero le condizioni stabilite nel *protocollo d'intesa*, art. 1 comma 3 (cioè "*dopo reiterati superamenti delle soglie giornaliere massime di PM₁₀, di regola identificabili in 7 giorni*"), si applicherà inoltre la seguente misura d'urgenza e temporanea prevista nel *protocollo d'intesa*:

- i Comuni dovranno ordinare "*c) la riduzione delle temperature massime di 2 gradi di riscaldamento negli edifici pubblici e privati*".

Articolo 8.

Tavolo Tecnico

8.01 Avvenuta costituzione del Tavolo Tecnico.

Si dà atto che è stato già costituito un Tavolo Tecnico di verifica e monitoraggio composto dai rappresentanti di Regione Marche UPI Marche, ANCI Marche, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8.02 Compiti del Tavolo Tecnico.

Detto Tavolo Tecnico è preposto a:

- la valutazione dell'efficacia dell'attuazione del presente Atto;
- la proposta di eventuali modifiche e integrazioni, al fine del rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente;
- la proposta dei provvedimenti necessari per l'autunno inverno 2019 – 2020;
- quant'altro necessario od opportuno, a livello tecnico, per perseguire i fini contingenti del presente Atto.

Articolo 9.

Ulteriori iniziative

9.01 Comunicazione al pubblico.

Tutte le Province e tutti i Comuni interessati dai provvedimenti del presente atto sono obbligati a predisporre, sui propri siti web istituzionali, un'efficace campagna di informazione della popolazione, sulle caratteristiche e gli effetti sulla salute da parte degli inquinanti atmosferici, in particolare del particolato PM₁₀ e degli ossidi di azoto NO_x, sui dati relativi all'inquinamento atmosferico, sulle tendenze evolutive legate alla meteorologia e, soprattutto, sui provvedimenti di limitazione da adottare ed adottati.

9.02 Richiesta di modifica delle perimetrazioni.

I Comuni, situati nella zona costiera e valliva, nei quali non sono presenti centraline che hanno rilevato superamenti dei valori limite in numero tale da far ravvisare il rischio di superare il numero massimo consentito per il 2018 e per il 2019, possono proporre, al Tavolo Tecnico, modifiche motivate ritenute opportune; il parere negativo espresso dal Tavolo rende improcedibile la proposta.

9.03 Piani del traffico.

I Comuni, situati nella zona costiera e valliva, per i quali la vigente normativa rende obbligatoria la redazione di Piani del Traffico, sono obbligati, qualora non abbiano già provveduto, ad inviare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, entro il 31 marzo 2019, una sintetica relazione sul Piano del Traffico eventualmente approvato (previsioni e valutazione di efficacia), o sulle motivazioni per cui non è stato ancora approvato.

Articolo 10.

Cofinanziamento, contributi e altre iniziative regionali

10.01 Contributi per l'adeguamento dei veicoli.

La Regione Marche, in relazione all'importo eventualmente reso disponibile dal bilancio regionale, si riserva la facoltà di provvedere alla concessione di contributi per l'adeguamento dei veicoli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

commerciali trasporto merci esistenti e/o l'acquisto, leasing, locazione lunga di veicoli commerciali trasporto merci sostitutivi.

Articolo 11.

Permessi temporanei di transito

11.01 Facoltà di rilasciare permessi temporanei.

Ciascun Comune può concedere permessi temporanei di transito, in deroga alle limitazioni della circolazione previste nel suo territorio, per singoli veicoli individuati dalla targa, per consentire lo svolgimento di attività produttive, esclusivamente con le seguenti formalità, esclusivamente alle seguenti condizioni ed esclusivamente per i seguenti veicoli (si tratta di soli veicoli commerciali da trasporto merci in dotazione ad imprese, e pertanto sono esclusi tutti gli altri veicoli a chiunque siano in dotazione, nonché i veicoli da trasporto merci non in dotazione ad imprese):

- a) il permesso temporaneo avrà forma scritta, consegnerà ad istanza scritta e stabilirà la durata;
- b) il permesso temporaneo potrà essere rinnovato a seguito di nuova istanza;
- c) veicoli commerciali leggeri da trasporto merci diesel con MTT fino a 3,5 t, esclusi i pre Euro, Euro 1 ed Euro 2 senza FAP, e veicoli commerciali pesanti da trasporto merci diesel fino a 14 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1, senza FAP, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di svolgere attività produttive all'interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli; il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta per ciascun Comune è di 5; per la stagione autunno inverno 2018 – 2019;
- d) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro, Euro 1 ed Euro 2 senza FAP, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di eseguire lavori edilizi, impiantistici e comunque di ingegneria civile, all'interno delle aree a circolazione limitata, o di attraversarle per svolgere tali lavori altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, per i quali lavori sussista il necessario titolo abilitativo edilizio e dei quali lavori siano esecutrici in conto proprio, oppure siano, a seguito di regolare contratto od ordinazione commerciale, appaltatrici o subappaltatrici o cottimiste o fornitrici con posa in opera (il permesso temporaneo non può pertanto essere concesso ai semplici fornitori);
- e) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t esclusi i diesel senza FAP pre Euro, Euro 1 ed Euro 2, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di rifornire negozi alimentari ed attività di ristorazione di prodotti alimentari e prodotti petroliferi, all'interno delle aree a circolazione limitata, o di attraversarle per svolgere altrove tale attività, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, alle seguenti ulteriori condizioni: i veicoli dovranno essere muniti dell'apposito contrassegno previsto dalle norme sulla circolazione stradale; il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta per ciascun Comune è di 3; i permessi temporanei, per i soli veicoli di questa lettera, rilasciati da un Comune, avranno valore anche per gli altri Comuni, in considerazione che tali veicoli riforniscono in genere una pluralità di esercizi in più Comuni e del principio di reciprocità; le domande potranno essere presentate, in nome e per conto delle singole ditte, anche dai loro consorzi.

11.02 Comunicazione dei permessi rilasciati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I Comuni comunicano, entro il 31 marzo 2019, al competente ufficio regionale, l'elenco dei permessi temporanei rilasciati, contenente: modello, tipo di carburante utilizzato e categoria euro del veicolo; utilizzo per il quale è stato rilasciato il permesso; durata del permesso; n. dei permessi rilasciati alla medesima ditta per altri veicoli nello stesso comune.

Articolo 12.

Misure speciali riguardanti il Porto di Ancona

12.01 Veicoli commerciali.

12.01.01 Divieto di circolazione.

Le misure del presente comma riguardano esclusivamente i veicoli commerciali adibiti al trasporto merci, diretti, in transito o provenienti dal Porto di Ancona.

Divieto di circolazione per le intere ventiquattro ore dell'intera settimana per la durata stabilita nell'art. 5.01, **per i veicoli di qualunque MTT diesel pre Euro, Euro 1 ed Euro 2, senza FAP e per i veicoli con MTT > 3,5 t diesel Euro 3 senza FAP.** Saranno pertanto in violazione i conducenti dei suddetti mezzi in circolazione sulle vie di accesso al Porto di Ancona e sulle vie di uscita dal medesimo, situate nei luoghi della Città di Ancona di cui all'art. 5.03, ed in particolare in Via Conca, dalla cui documentazione di carico risultino le suddette destinazioni o provenienza.

12.01.02 Altre categorie di veicoli commerciali.

Nessun limite alla circolazione delle altre categorie di veicoli commerciali da trasporto merci per la stagione autunno inverno 2018 – 2019. I veicoli commerciali da trasporto merci che, in virtù delle norme speciali di cui al presente articolo, sono esentati dalle limitazioni generali di cui all'art. 5, devono essere muniti di adeguata documentazione comprovante il servizio di trasporto dal Porto di Ancona o per il medesimo, come ad esempio documenti di accompagnamento delle merci o buoni o ordini di carico, CMR e similari.

12.02 Autovetture.

12.02.01 Divieto di circolazione.

Divieto di circolazione per le intere ventiquattro ore dell'intera settimana per la durata stabilita nell'art. 5.01, per le **autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e Euro 2 senza FAP.** Saranno pertanto in violazione i conducenti dei suddetti mezzi in circolazione sulle vie di accesso al Porto di Ancona e sulle vie di uscita dal medesimo, situate nei luoghi della Città di Ancona di cui all'art. 5.03, ed in particolare in Via Conca, dalla cui documentazione di carico risultino le suddette destinazioni o provenienza.

12.02.02 Altre autovetture.

Nessun limite alla circolazione delle altre autovetture sulle vie di accesso al Porto di Ancona e sulle vie di uscita dal medesimo, situate nei luoghi della Città di Ancona di cui all'art. 5.03., ed in particolare in Via Conca, purché a bordo sia conservata la documentazione attestante l'imbarco da effettuarsi nell'imminenza o lo sbarco appena effettuato della medesima autovettura.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE ZONE URBANE

Nei quali si applicano sia le misure di limitazione della circolazione stradale, sia le misure di limitazione delle attività produttive, sia le misure di limitazione del riscaldamento degli edifici pubblici e privati.

AVVERTENZE

Per le limitazioni delle attività produttive e del riscaldamento degli edifici pubblici e privati vale la perimetrazione utilizzata dall'ISTAT ai fini del censimento 2011 per le sezioni censuarie corrispondenti alle località ISTAT aventi lo stesso nome delle zone urbane elencate sotto.

Per le limitazioni della circolazione stradale vale la perimetrazione dei centri abitati, approvata dai Comuni ai sensi dell'art. 4 del "Nuovo Codice della Strada" e ai sensi dell'art. 5 del Regolamento attuativo del suddetto codice, corrispondenti alle sezioni censuarie ISTAT ai fini del censimento 2011 corrispondenti alle località ISTAT aventi lo stesso nome delle zone urbane elencate sotto.

PROVINCIA DI ANCONA			
COMUNE	ZONA URBANA	PERIMETRAZIONE	Note
ANCONA	Ancona	Vedi AVVERTENZE	SS 16 e traffico interno
ANCONA	Aspio (di Ancona)	Vedi AVVERTENZE	SP
CAMERANO	Aspio Terme	Vedi AVVERTENZE	SP
CAMERATA PICENA	Piane	Vedi AVVERTENZE	SP
CASTELFIDARDO	Osimo Stazione	Vedi AVVERTENZE	SS 16
CERRETO D'ESI	Cerreto d'Esi	Vedi AVVERTENZE	SP 256
CHIARAVALLE	Chiaravalle	Vedi AVVERTENZE	SS 76
FABRIANO	Fabriano	Vedi AVVERTENZE	SS 76
FALCONARA MARITTIMA	Falconara Marittima	Vedi AVVERTENZE	S.S. 16
FALCONARA MARITTIMA	Rocca Priora	Vedi AVVERTENZE	SS 16



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

JESI	Jesi	Vedi AVVERTENZE	SS 76
LORETO	Loreto	Vedi AVVERTENZE	SS 16
LORETO	Villa Musone	Vedi AVVERTENZE	SS 16
MONSANO	Sant'Ubaldo	Vedi AVVERTENZE	SP
MONTEMARCIA NO	Marina di Montemarciano	Vedi AVVERTENZE	SS 16
MONTE S. VITO	Borghetto	Vedi AVVERTENZE	SP
MONTE S. VITO	Le Cozze	Vedi AVVERTENZE	SP
OSIMO	Osimo	Vedi AVVERTENZE	S.P. 361
OSIMO	Passatempo	Vedi AVVERTENZE	SP Set- tempedana
OSIMO	San Biagio	Vedi AVVERTENZE	SP 361
OSIMO	Osimo Stazione	Vedi AVVERTENZE	SS 16
OSIMO	Aspio Terme	Vedi AVVERTENZE	SS 16
SENIGALLIA	Senigallia	Vedi AVVERTENZE	SS 16
SENIGALLIA	Montignano-Marzocca	Vedi AVVERTENZE	SS 16
SENIGALLIA	Vallone	Vedi AVVERTENZE	SP 360
SENIGALLIA	Bettolelle	Vedi AVVERTENZE	SP 360

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COMUNE	ZONA URBANA	PERIMETRAZIONE	NOTE
ASCOLI PICENO	Campolungo-Villa Sant'Antonio	Vedi AVVERTENZE	Salaria
CASTEL DI LAMA	Piattoni-Villa Sant'Antonio	Vedi AVVERTENZE	Salaria



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

COLLI DEL TRONTO	Villa San Giuseppe	Vedi AVVERTENZE	Salaria
CUPRA MARITTIMA	Cupra Marittima	Vedi AVVERTENZE	SS 16
GROTTAMMARE	Grottammare	Vedi AVVERTENZE	SS 16
MASSIGNANO	Marina di Massignano	Vedi AVVERTENZE	SS 16
MONSAMPOLO DEL TRONTO	Stella, Zona industriale frazione Stella	Vedi AVVERTENZE	Salaria
MONTEPRANDONE	Centobuchi	Vedi AVVERTENZE	Salaria
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Zona attrezzata tecnico distributiva	Vedi AVVERTENZE	SS 16
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	San Benedetto del Tronto	Vedi AVVERTENZE	SS 16
SPINETOLI	Pagliare	Vedi AVVERTENZE	Salaria

PROVINCIA DI FERMO

COMUNE	ZONA URBANA	PERIMETRAZIONE	NOTE
ALTIDONA	Marina di Altidona	Vedi AVVERTENZE	SS 16
CAMPOFILONE	Tre Camini	Vedi AVVERTENZE	SS 16
FERMO	Fermo	Vedi AVVERTENZE	SP 16 e traffico interno
FERMO	Lido di Fermo	Vedi AVVERTENZE	SS 16
FERMO	Campiglione, Molini di Tenna	Vedi AVVERTENZE	SP
FERMO	San Tommaso Tre Archi	Vedi AVVERTENZE	SS 16
FERMO	Marina Palmense	Vedi AVVERTENZE	SS 16
FERMO	Salvano	Vedi AVVERTENZE	SP 87



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

MONTEGRANARO	Montegranaro	Vedi AVVERTENZE	SP 30
MONTE URANO	Triangolo, Val Tenna	Vedi AVVERTENZE	SP
PEDASO	Pedaso	Vedi AVVERTENZE	SS 16
PORTO SAN GIORGIO	Porto San Giorgio	Vedi AVVERTENZE	SS 16
PORTO SANT'ELPIDIO	Porto Sant'Elpidio	Vedi AVVERTENZE	SS 16
PORTO SANT'ELPIDIO	Fonte di Mare	Vedi AVVERTENZE	SS 16
PORTO SANT'ELPIDIO	Zona industriale Nord	Vedi AVVERTENZE	SS 16
SANT'ELPIDIO A MARE	La Luce	Vedi AVVERTENZE	SP
SANT'ELPIDIO A MARE	Cretarola	Vedi AVVERTENZE	SP

PROVINCIA DI MACERATA			
COMUNE	ZONA URBANA	PERIMETRAZIONE	Note
CIVITANOVA MARCHE	Portocivitanova	Vedi AVVERTENZE	SS 16
CIVITANOVA MARCHE	Santa Maria Apparente	Vedi AVVERTENZE	SP 485
CORRIDONIA	Zona industriale e uscita Super Strada	Vedi AVVERTENZE	SP
CORRIDONIA	San Claudio	Vedi AVVERTENZE	SP 485
CORRIDONIA	Corridonia	Vedi AVVERTENZE	SP e traffico interno
CORRIDONIA	Zona Industriale	Vedi AVVERTENZE	Uscita superstrada
MACERATA	Macerata	Vedi AVVERTENZE	SP e traffico interno



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

MACERATA	Villa Potenza	Vedi AVVERTENZE	SP 77
MACERATA	Sforzacosta	Vedi AVVERTENZE	SP 77
MACERATA e	Piediripa	Vedi AVVERTENZE	SP 485 – SP Macerate- se?
MATELICA	Matelica	Vedi AVVERTENZE	SS 256
MONTECOSARO	Borgo Stazione	Vedi AVVERTENZE	SP 485
MONTE SAN GIUSTO	Monte San Giusto	Vedi AVVERTENZE	SP
MONTE SAN GIUSTO	San Giuseppe	Vedi AVVERTENZE	SP
MONTE SAN GIUSTO	Villa San Filippo	Vedi AVVERTENZE	SP
MORROVALLE	Trodica	Vedi AVVERTENZE	SP 77
PORTO RECANATI	Porto Recanati	Vedi AVVERTENZE	SS 16
PORTO RECANATI	Lido Santa Maria in Potenza	Vedi AVVERTENZE	SS 16 SP 571
POTENZA PICENA	Porto Potenza Picena	Vedi AVVERTENZE	SS 16
RECANATI	Recanati	Vedi AVVERTENZE	SP e traffico urbano
RECANATI	Musone	Vedi AVVERTENZE	SP

PROVINCIA DI PESARO e URBINO

COMUNE	ZONA URBANA	PERIMETRAZIONE	Note
CARTOCETO	Lucrezia	Vedi AVVERTENZE	Attraversato da S.P. 3 (ex S.S.)
VALLEFOGLIA	Bottega, Cappone	Vedi AVVERTENZE	Attraversate da S.P.423 (ex S.S.)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

FANO	Fano	Vedi AVVERTENZE	S.S.16 e traffico urbano
FANO	Rosciano	Vedi AVVERTENZE	Attraversata da S.P.3 (ex S.S.)
FANO	Cuccurano	Vedi AVVERTENZE	Attraversata da S.P.3 (ex S.S.)
FANO	Fosso Sejore	Vedi AVVERTENZE	SS 16
GABICCE MARE	Gabicce Mare, Case Badioli	Vedi AVVERTENZE	S.S.16
MONDOLFO	Marotta	Vedi AVVERTENZE	S.S.16
MONTELABBATE	Osteria Nuova (di Montelabbate) + Montecchio (di Montelabbate)	Vedi AVVERTENZE	S.P. 423
COLLI AL METAURO	Villanova	Vedi AVVERTENZE	SP Orcianese
PESARO	Pesaro	Vedi AVVERTENZE	S.S. 16
PESARO	Borgo Santa Maria	Vedi AVVERTENZE	S.P. 423
PESARO	Colombarone	Vedi AVVERTENZE	S.S. 16
COLLI AL METAURO	Calcinelli	Vedi AVVERTENZE	S.P. 3
VALLEFOGLIA	Osteria Nuova (già di Sant'Angelo in Lizzola) + Montecchio (già di Sant'Angelo in Lizzola)	Vedi AVVERTENZE	SS 423